Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 43 Ottobre – Dicembre 2010

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia, Luigi Viola*

IDEE A CONFRONTO
La Mediazione Familiare e i contesti della separazione

Editoriale di
Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO
Disegno di legge (n. 957) sulle modifiche al codice civile e di procedura civile in materia di affidamento condiviso in calendario di discussione al Senato della Repubblica

di Pompilia Rossi 5

La Mediazione Familiare nei procedimenti di famiglia. L'esperienza romana e le modalità di invio in mediazione.

di Francesca Paulucci Baroukh 8

Riflessioni sulla valutazione psicologico giuridica della capacità decisionale economico/finanziaria.

di Alessandro Ruta e
M. Emanuela Torbidone 10

Il Danno Psicologico in abuso di minore.

di Marco Lombardozzi 13

Letture Consigliate 14

Convegni 16

Notizie dall'Associazione 16

IDEE A CONFRONTO

LA MEDIAZIONE FAMILIARE E I CONTESTI DELLA SEPARAZIONE

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

La separazione della coppia genitoriale, oltre ad essere una divisione fisica e una ricerca di nuovi percorsi di vita individuale, dovrebbe sempre riguardare anche la possibilità di costruire degli accordi che riguardano i figli, la loro crescita, le loro scelte di vita, le loro frequentazioni. D'altronde, la relazione fra due persone che decidono di intraprendere un percorso genitoriale include, oltre gli aspetti emotivo-sentimentali che sempre dovrebbero essere presenti, anche un contratto, implicito dal punto di vista del sentire comune verso i figli, verso la loro educazione, la loro crescita e verso la strada da percorrere insieme, esplicito se inteso come norme che la società si è data rispetto, in questo caso, la tutela dei minori.
Alle volte, però, la coppia genitoriale, in seguito alla separazione, non sembra in grado di mantenere il giusto spazio mentale e relazionale capace di garantire il rispetto degli accordi espliciti e impliciti, non garantendo più ai figli la possibilità di mantenere inalterati i contenuti del contratto.
Il vortice del conflitto, essendo dominante per la coppia genitoriale, determina come sappiamo il ricorso all'autorità giudiziaria, nello specifico al giudice delle separazioni, al *terzo* in grado di stabilire attraverso l'autorità che il ruolo gli assegna le misure da ridefinire dei vari contratti che la coppia aveva stipulato, tra cui quello psicologicamente più importante relativo alla gestione della prole.
E' da qui che nasce la Consulenza Tecnica d'Ufficio, disposta appunto dal giudice per dirimere le questioni fra i genitori in relazione ai figli. Non a caso, quasi sempre nei quesiti viene richiesto, fra l'altro, di formulare una valutazione sulle capacità genitoriali, attraverso magari domande non esplicite, ma implicite. Potremmo dire che tutte le richieste che vengono formulate al CTU nel quesito investono una valutazione di come finora quei genitori si sono comportati, dal punto di vista psicologico, pedagogico e psicopatologico nei riguardi dei minori, anche le domande che possono apparire più lontane, come ad esempio valutando l'ambiente di vita del minore inteso come osservazione dei nuclei familiari o addirittura nella descrizione di personalità delle parti, in misura maggiore in riferimento ai figli.
Dunque, allorché si giunge a questo punto è evidente che ci si trova di fronte ad una coppia genitoriale che non è stata in grado di arrivare a degli accordi, anche minimi, rispetto i figli.

La psicologia giuridica, nell'ultimo decennio, si è spesso occupata, non sempre in modo corretto secondo il mio punto di vista, dei soggetti deboli, della vittimologia, della testimonianza del minore, degli abusi sui minori. Anche questo specifico caso, ovvero i minori invischiati in separazioni altamente conflittuali, rientra nella fascia dei soggetti deboli a cui per vari motivi è stato sottratto qualcosa, non solo senza una reale restituzione, ma spesso aggiungendo limitazione a limitazione, sottrazione a sottrazione.

Il focus d'osservazione dovrebbe essere dunque il minore, il suo benessere, l'equilibrio nello sviluppo psichico e affettivo. Sono molti i trattati internazionali, documenti e protocolli, che dovrebbero salvaguardare l'interesse primario del minore coinvolto nel sistema giudiziario e ciò rappresenta certamente un eccellente punto di partenza, non di arrivo.

Nel ragionare su questo viene in mente la famosa definizione di salute che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fornì nel Protocollo di costituzione, ovvero che "*La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità*". Dunque, andrebbe applicata concettualmente anche ai minori vittime di separazioni violente dal punto di vista psicologico, non solo fisico, che subiscono scelte della coppia genitoriale che potranno produrre nel tempo non necessariamente malattie psichiche o infermità psichiche, ma malesseri e disturbi tali da impedirne uno stato di benessere.

E' qui che si inserisce l'annosa questione della mediazione familiare, molto spesso indicata dai CTU come soluzione riparativa, almeno parziale, dei gravi conflitti e danni che una coppia immatura, per essere benevoli, può avere creato o sta creando ai figli.

D'altronde, già la legge sull'affidamento condiviso dell'8 febbraio 2006, n. 54, (Provvedimenti riguardo ai figli, art. 155 c.c., 2° c.) stabilisce che "*…il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*", sottolineando nel 3° comma che "*Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice*".

Sempre in riferimento all'interesse primario del minore, in questi contesti si inseriscono le Linee Guida dell'American Psychological Association APA (*Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings*), elaborate per segnalare la necessità di operare avendo come interesse primario il minore. Il protocollo - di cui già ci siamo occupati in una Newsletter precedente (n° 38, luglio-settembre 2009) - è composto da 14 articoli e già dal primo articolo, nella parte indicata come preliminare, viene indicato che "*L'obiettivo della valutazione è contribuire a individuare il migliore interesse psicologico per il figlio*". Nel secondo articolo viene ribadito che "*Il benessere del figlio è fondamentale*", oltre gli interessi dei genitori, facendo anche particolare attenzione al proprio ruolo e ai propri comportamenti, "*per garantire che il massimo fuoco di attenzione continui a essere l'interesse del figlio*". Nel terzo articolo viene chiarito che è di fondamentale importanza la valutazione delle capacità genitoriali e il contesto di vita, sempre in funzione delle esigenze psicologiche del figlio ("*La valutazione deve concentrarsi sulle competenze dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante*"), sottolineando che "*Le questioni che sono centrali per l'obbligo decisionale conclusivo del tribunale includono le capacità dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante*". Infine, nel tredicesimo articolo, viene confermato che "*Gli psicologi dovranno basare i suggerimenti, qualora ci fossero, in riferimento al migliore interesse psicologico del figlio*".

Le Linee Guida sottolineano, dunque, la necessità di indirizzare il lavoro tenendo conto dell'interesse del minore e il suo benessere psichico.

Valutando l'apporto che può dare una CTU, oltre i suggerimenti specifici in funzione delle migliori modalità di affidamento e frequentazione dei minori, si può ragionare su come l'approccio si sia modificato negli ultimi anni, prendendo sempre di più le distanze dalle forme statiche e a volte limitanti delle perizie in altri contesti, ad esempio, nel penale in riferimento alla valutazione della capacità di intendere e di volere di un adulto o nei casi di valutazione sulle capacità a rendere testimonianza di un minore nelle cause in cui vi è un ipotesi di abuso sessuale. Già nel processo penale minorile è in parte diverso; infatti, nella valutazione del minore autore di reato oltre a chiedere valutazioni sull'imputabilità del soggetto minorenne indagato, viene spesso richiesto un parere prognostico futuro rispetto un percorso da intraprendere, con visioni prospettiche almeno teoricamente meno limitate rispetto altri tipi di perizie.

Nelle CTU di affidamento minorile vi è stato, dunque, un cammino, un percorso diverso, che ha portato l'esperto nominato dal giudice a fornire inizialmente soltanto un parere tecnico-scientifico fotografico, ovvero cristallizzando attraverso la valutazione le immagini delle personalità e delle relazioni che osservava. Successivamente, anche attraverso la formulazione di quesiti[1] che chiedevano al CTU un e-

[1] "*1) quali siano le caratteristiche della personalità di ciascuna delle parti e se presentino qualche aspetto di patologia, specie in relazione alle attitudini genitoriali nella nuova situazione creatasi con la separazione; quale sia la tipologia dei rapporti della minore con ciascuno dei due genitori e se sono presenti aspetti di problematicità, nella prospettiva di un sano sviluppo evolutivo della personalità della minore;*

2) valuti il CTU, a seconda dei risultati ottenuti, quale sia il miglior regime di affidamento della minore, considerando in primo luogo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, determinando i tempi di permanenza ritenuti più adatti al caso di specie, presso l'uno e l'altro dei genitori e le modalità pratiche per l'attuazione; in subordine, ove fosse motivatamente sconsigliato l'affidamento ad entrambi i genitori dica il CTU quale sia il genitore più idoneo a svolgere il ruolo di genitore affidatario e determini i tempi di permanenza presso il genitore non affidatario che, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni espressi dalla figlia, assicuri la presenza costante e significativa nella vita della figlia del genitore non affidatario;

3) nelle more dell'espletamento e del completamento delle operazioni peritali, ove fossero disattese le prescrizioni già impartite con l'ordinanza presidenziale, suggerisca il CTU

ventuale percorso di mediazione familiare o comunque di sostegno alla genitorialità, vi è stata una modificazione sostanziale nello svolgimento di tali consulenze, passate da un aspetto esclusivamente *fotografico* ad uno fotografico e *trasformativo*, utile in funzione di una modificazione sempre possibile del posizionamento della coppia genitoriale, con vantaggi per i minori relativamente ad una parziale limitazione dei danni fino a quel momento subiti. Con ciò si vuole intendere che inevitabilmente attraverso gli incontri di CTU - in cui vi è già fin dall'inizio l'ipotesi di un invio in mediazione, ovviamente successivamente alla consulenza - la coppia può iniziare un percorso di modificazione, dei vissuti e delle relazioni, attraverso l'apporto del CTU, del suo spazio neutro e del setting, ma anche e soprattutto dei CTP, sempre che questi ultimi si rivelino collaborativi, disponibili e capaci.

La metodologia di intervento più diffusa in queste CTU si sviluppa solitamente attraverso le seguenti fasi[2]:

1) Studio del caso attraverso la lettura e l'analisi del fascicolo processuale, per valutare la presenza di eventuali diagnosi psicologiche o psicopatologiche sul minore.

2) Stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti, soprattutto in relazione al tipo di intervento-osservazione da effettuare con il minore.

3) Acquisizione di notizie tramite i consulenti di parte, se presenti, riguardanti lo stile di vita del minore, eventuali difficoltà o richieste.

4) Incontri individuali con i due genitori con lo scopo di esplorare le motivazioni all'azione legale e le motivazioni alla richiesta di affidamento. Valutare lo psichismo del soggetto, in riferimento specifico al suo vissuto verso l'altro genitore e verso il figlio.

5) Incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di valutare l'immagine e il vissuto che hanno del figlio, se convergente o divergente, valutando nel contempo la loro capacità di coglierne gli eventuali disagi o difficoltà.

6) Incontri individuali con il minore con lo scopo di: valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo; analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento; valutare la disponibilità verso entrambi i genitori; analizzare i perché di una eventuale scelta rispetto al tipo di affidamento.

7) Incontri genitore (entrambi individualmente) - figlio, con l'obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali-reattive del minore, ma anche per valutare l'approccio psicologico del genitore verso il figlio.

8) Test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore, per valutare negli adulti la personalità, le relazioni oggettuali e le capacità affettive, nei minori lo sviluppo dell'Io e l'evoluzione della personalità.

9) Incontro con genitori e figlio, se possibile, con lo scopo di analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento affettivo e comportamentale del minore. Tale osservazione con il nucleo familiare originario al completo, utile per un'osservazione finale il più esaustiva possibile, può essere effettuata soltanto in casi di bassa conflittualità, rari peraltro in questi contesti.

10) Visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa, con lo scopo di osservare e valutare l'ambiente di vita, il contesto sociale e culturale, ma anche analizzare e valutare la disposizione della casa, osservare la stanza del minore, i suoi spazi fisici e psicologici, l'eventuale presenza di giochi, analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano, sempre in riferimento alla centralità dell'osservazione del minore.

11) Incontri con altre figure significative per il minore (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori, collaboratori familiari, ecc.), con eventuale raccolta anamnestica, effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

12) Osservazione presso l'ambiente scolastico, incontri con insegnanti o eventuali operatori dei servizi sociali.

Da chiarire, però, che questo tipo di intervento non ha nulla di terapeutico, inteso in senso classico; non si effettua una psicoterapia, né un intervento di cura, rimane la CTU nel campo corretto delle valutazioni e i consulenti - tutti - sono periti, esperti valutatori e non psicoterapeuti.

Dunque, volendo sintetizzare, la CTU nelle separazioni ha un obiettivo formale e dichiarato, offrire un parere tecnico e scientifico al magistrato, rispetto un quesito posto e rispetto una problematica psicologica e familiare di una coppia genitoriale, fotografando la situazione psicologica delle parti.

A fronte di questo dato obiettivo vi è però anche un'altra realtà psicologica, ovvero, la CTU, seguendo la metodologia suggerita dalle varie Linee Guida e protocolli (Linee Guida APA, Linee Guida per lo psicologo giuridico AIPG), può determinare dei cambiamenti o trasformazioni non solo giuridici rispetto il tipo di affidamento, ma, anche, delle modificazioni nelle modalità di interazione fra i genitori di un minore, soprattutto se vi è la possibilità successivamente di un percorso di sostegno alla genitorialità o di mediazione familiare.

Sempre riferendoci alla legge (54/06, art. 155 - *sexies*) e alla sua applicazione, ricordiamo che "*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con partico-*

---

le modalità di visita e i tempi di permanenza della figlia con il padre, ricercando in prima battuta l'accordo tra le parti e, in difetto indicando le modalità più opportune nell'interesse preminente della figlia;

4) indichi, infine, il CTU in caso di riscontro di una crisi attualmente non superabile nell'instaurazione di un "dialogo" genitoriale tra le parti - fatto necessariamente di elasticità, rispetto, disponibilità ed apertura verso l'altro partner genitoriale nel preminente interesse della figlia - quali possano essere gli strumenti di indirizzo della funzione genitoriale, anche con l'eventuale coinvolgimento dei Servizi Sociali territoriali ed il percorso terapeutico di supporto alla funzione genitoriale e di supporto individuale per il superamento della fase di chiusura, sempre nella prospettiva di fornire alla figlia la serenità nella relazione con entrambi i genitori".

[2] Capri P.: "*Affidamento condiviso, bigenitorialità e valutazione delle capacità genitoriali*", AIPG Newsletter, n° 30, luglio-settembre 2007

lare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Dunque, il riferimento alla mediazione familiare in relazione all'interesse morale e materiale dei figli è esplicito, e accade che molti CTU seguano tale indicazione e suggeriscano al giudice di fare intraprendere un percorso di mediazione familiare alla coppia genitoriale.

Proprio in seguito a ciò, anche alla mole di lavoro che andava a ricadere sulle spalle dei Servizi che possono offrire tale opportunità, sono state elaborate dai Centri pubblici e convenzionati di Mediazione Familiare del Comune di Roma e Provincia, delle *Linee Guida sulla Mediazione Familiare*, presentate pubblicamente a Roma il 28 maggio 2010 presso il Tribunale Civile in un Convegno dal titolo "*Il Tavolo di Lavoro dei Centri di Mediazione Familiare e i CTU a confronto: Linee Guida sulla Mediazione Familiare*".

Il documento, diretto ai CTU per cercare di attivare una comunicazione fra mediatori e consulenti alla luce appunto della legge 54/06, è caratterizzato da una *Premessa*, da una spiegazione su cosa è la Mediazione Familiare e sul ruolo del Mediatore Familiare. Nel protocollo viene definito il percorso da intraprendere, spiegati gli obiettivi della Mediazione e indicate le situazioni che precludono la Mediazione Familiare.

Nella parte esplicativa su cosa è la Mediazione Familiare, il protocollo chiarisce che "*La Mediazione Familiare è un percorso rivolto alle coppie, di fatto o coniugate, in via di separazione, separate o divorziate per promuovere e sostenere la genitorialità favorendo la ripresa del dialogo e la ricerca di accordi condivisi. La mediazione svolge un ruolo centrale nella sensibilizzazione dei genitori al fine di limitare situazioni distruttive che si possono ripercuotere su di loro ed i loro figli.*

Essa si propone di offrire un intervento finalizzato a riaprire o facilitare il dialogo fra genitori perché possano giungere ad elaborare in prima persona accordi di separazione soddisfacenti per se stessi e per i loro figli, con l'aiuto di un terzo "neutrale", il mediatore familiare.

La Mediazione Familiare intende promuovere e diffondere una diversa cultura della separazione; prevede modalità di composizione dei conflitti, alternative, ma integrate, rispetto alla procedura giudiziaria, perseguendo il comune obiettivo dell'esclusivo interesse dei figli, ovvero della promozione del loro benessere…La Consulenza Tecnica d'Ufficio viene attivata su richiesta del Tribunale, mentre la Mediazione Familiare su richiesta volontaria dei genitori. La volontarietà è, infatti, una caratteristica irrinunciabile per l'avvio del percorso mediativo".

Il documento chiarisce anche gli obiettivi della Mediazione Familiare, ovvero "*favorire la riapertura dei canali comunicativi tra i genitori per portare avanti un progetto educativo condiviso; favorire la continuità dei legami genitoriali e parentali, valorizzando la competenza e l'esercizio condiviso della genitorialità in un clima di responsabilità comune*", nonché le situazioni che precludono la Mediazione Familiare come "*episodi di grave violenza o maltrattamento dichiarati o dimostrati; denunce penali in atto perseguibili d'ufficio; episodi di abuso nei confronti dei figli dichiarati o dimostrati; presenza di patologie e/o dipendenze in uno o in entrambi i genitori, che inficino l'esercizio della capacità genitoriale e la possibilità di instaurare relazioni interpersonali*".

Nella parte conclusiva del protocollo viene anche specificato che "*Il Mediatore Familiare è imparziale nei suoi rapporti con la coppia genitoriale e garantisce la riservatezza rispetto al contenuto ed all'esito del percorso. Il Mediatore, nello stesso procedimento o in procedimenti tra i genitori non può svolgere la funzione di consulente tecnico di ufficio, di consulente di parte, di legale di fiducia. L'intervento di Mediazione Familiare non può essere svolto da chi, in precedenti occasioni, abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario o sia stato consulente di uno o di entrambi i genitori. Il Mediatore illustra ai genitori la specificità del percorso di Mediazione Familiare, differenziandolo da quello legale. Durante il percorso il Mediatore può concordare con i genitori, l'opportunità di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali l'uno contro l'altro. I genitori, con i rispettivi legali, valuteranno l'opportunità e la praticabilità di una tregua legale. Fatta eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in materia di segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di MF e agli accordi eventualmente conseguiti. Pertanto il Mediatore Familiare non potrà rendere testimonianza in sede giudiziale*".

In conclusione e in sintesi, riteniamo che siano estremamente necessari interventi che possano aiutare la coppia genitoriale invischiata nel vortice del conflitto distruttivo e non in grado di uscirne se non attraverso la separazione legale. Purtroppo, però, è la separazione psicologica, emotiva e relazionale la più complessa da affrontare e superare, ed è questo invischiamento, la non separazione psicologica, che spesso danneggia i minori, non di per sé la separazione. L'incapacità di trovare accordi favorevoli per i figli è spesso indice di relazioni psicopatologiche e, dunque, come tali andrebbero trattate, attraverso la prevenzione e l'anticipazione di comportamenti pericolosi e devianti. E' qui che potrebbe inserirsi un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità allorché la coppia genitoriale non riesce a trovare accordi adeguati per i figli, da attuare, però, prima della separazione giudiziaria, ovvero all'inizio del percorso legale con specialisti che possano seguire per alcuni mesi il cammino della coppia fino al raggiungimento di una modalità di separazione meno dolorosa possibile per i minori.

E' altrettanto vero, però, che, come ci spiegano gli specialisti della Mediazione Familiare, non sempre ci sono i presupposti per un percorso di mediazione; infatti, le Linee Guida elaborate dai Centri specializzati indicano chiaramente quando e perché in alcune occasioni non è possibile inviare la coppia in mediazione, puntualizzando ai CTU e ai magistrati le premesse e le prerogative utili per attivare tale intervento. Sono queste le occasioni in cui, non potendo lavorare sugli aspetti preventivi del problema, ovvero la mediazione nella fase iniziale della separazione, andrebbero ad assumere

ancora un maggiore rilievo le Consulenze Tecniche d'Ufficio, con la possibilità di offrire al giudice elementi utili per attuare decisioni a quel punto non più mediabili.

PARERE DELL'ESPERTO

DISEGNO DI LEGGE (N. 957) SULLE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO IN CALENDARIO DI DISCUSSIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA

di
Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia
e diritto minorile

Il regime dell'affidamento condiviso, come noto, è statuito in una legge relativamente recente (8.2.2006 n. 54) ed il primo periodo di applicazione della normativa ha consentito di osservare una disomogeneità dei provvedimenti giudiziari emessi, nonché una "non applicazione" in concreto del messaggio del legislatore che, a volte, appare addirittura in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali.
Si è assistito al proliferare di sentenze in cui il regime del condiviso veniva negato per motivi non direttamente attribuibili al soggetto da escludere, ma per fattori esterni, quali la reciproca conflittualità, l'età dei figli o la distanza tra le abitazioni. E' stato altresì travisato un altro qualificante aspetto della legge: il mantenimento diretto dei figli inteso dalla maggior parte della dottrina quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto dei figli ad un contatto significativo con entrambi i genitori, appartenente alla quotidianità o strumento per gratificare il figlio. Tutto ciò è trascurato dalla giurisprudenza e sono rari, quasi eccezionali, i provvedimenti che prendono in considerazione la valenza relazionale e sociale del mantenimento diretto.
Inoltre, in molti tribunali italiani si considera inevitabile per il Giudice la omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti senza che vi siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da "escludere". Per molti la più insidiosa forma di non applicazione della legge consiste nello stabilire nominalmente l'affidamento condiviso, al quale vengono dati contenuti identici a quello di un affidamento esclusivo, attraverso soprattutto la introduzione del genitore "convivente", che rappresenta un istituto esclusivamente giurisprudenziale che sembra risiedere in una non corretta interpretazione della ratio della riforma. Si tende in pratica a contrapporre e sostituire al concetto di bigenitorialità e garante della "stabilità affettiva", quello di stabilità fisica, intesa quale unicità della collocazione abitativa del minore, divenendo ciò fonte di una sorta di rapporto asimmetrico tra i genitori. Si è espressa una notevole esigenza di modificare l'assetto creatosi in questi quattro anni di applicazione della norma aderendo anche ad una tendenza che si manifesta negli altri Paesi del mondo occidentale (es. Belgio) introducendo il doppio domicilio, salvo diversi accordi tra i genitori, quale concreta attuazione del principio di bigenitorialità.
Vi è l'esigenza di intervenire con modalità più incisive nello strumento della mediazione familiare prevedendo espresso ricorso ad esso, non soltanto come blanda possibilità di segnalazione ed ostilità già iniziate; si è voluto altresì tener conto della necessità di porre fine ai frequenti tentativi di manipolazione da parte di un genitore miranti ad eliminare l'altro dalla vita dei figli inducendo la creazione di una PAS.
In considerazione di tali esigenze, un gruppo di senatori ha presentato un disegno di legge (il n. 957) in modifica del codice civile e procedura civile in materia di affidamento condiviso, recependo le argomentazioni sopra dettagliate. Al momento in cui si scrive la discussione del disegno di legge è ancora in calendario, pur essendo il governo sull'orlo della crisi.
Andiamo ad esaminare il progetto di legge nei distinti articoli.
Articolo 1:
1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi» sono inserite le seguenti: «pariteticamente, salvi i casi di impossibilita` materiale,»;
b) il secondo comma e` sostituito dal seguente:«Per realizzare la finalita` di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 155-bis. L'eta` dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma solo sulle relative modalita` di attuazione. ***Determina i tempi e le modalita` della loro presenza presso ciascun genitore, stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacita` di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro****. Fissa altresı` la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.»;*
c) dopo il secondo comma e` inserito il seguente: «Agli ascendenti e` data facolta` di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilita` di contatto con i minori.»;
d) al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti:«salvo quanto disposto all'articolo 155-bis»;
e) il quarto comma e` sostituito dai seguenti:«Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalita` sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice. Il costo dei figli e` valutato tenendo conto:
1) delle attuali esigenze del figlio;
2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori.

Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalita`, il giudice puo` stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico. L'assegno e` automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Qualora un genitore venga meno, comprovatamente, al dovere di provvedere alle necessita` del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.»;

f) il quinto comma e` abrogato.

La lettera a) dell'art. 1 intende mettere fine alla tendenza, già accennata, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti. L'attenuazione "*per quanto possibile*" va intesa come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui condizioni di salute, allontanamento o particolari impegni lavorativi dei genitori rendono impossibile una gestione paritaria. La lettera b) sostituisce interamente il secondo comma dell'art. 155 c.c.. I primi due periodi del comma così novellato esprimono la priorità dell'opzione bigenitoriale, e rende più inderogabili i limitati ambiti di applicazione dell'affidamento monogenitoriale (art. 155 bis c.c.).

Il terzo periodo del comma novellato si articola in due parti; nella prima, sviluppa e rende effettiva la doppia tutela a vantaggio dei figli. La nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, purchè ciò permetta di continuare ad avere due genitori. Ciò con la finalità di attenuare la conflittualità all'interno della coppia, poichè il Giudice, nel decidere le modalità di frequentazione, dovrà tener conto della propensione di ciascuno e rispettare l'altro, dando la preferenza a quel "fair parent", genitore corretto e leale (nel quale la giurisprudenza anglosassone da tempo individua quella meglio in grado di allevare i figli).

L'ultimo periodo del comma novellato riposiziona il riferimento all'interesse del minore, collocandolo correttamente nell'ambito delle scelte non prevedibili (questa era, esattamente, la formulazione precedente alla riforma del 2006).

Nella precisione della lettera c) il legislatore si preoccupa di rendere effettivo il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i due ambiti parentali al completo.

La lettera d) precisa che nei casi di affidamento esclusivo, la potestà sarà esercitata solo dal genitore affidatario.

La lettera e) rende ineludibile la prescrizione a favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogni volta che sia chiesto, anche da un genitore solo. Tale prescrizione mette, altresì, ordine nell'elenco dei parametri di cui il giudice deve tener conto per fissare un'eventuale assegno; viene eliminato il parametro relativo al tenore di vita antecedente la separazione e stabilisce che, in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori, questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro.

Articolo 2:

1. All'articolo 155-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e` sostituito dal seguente: «Il giudice puo` escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. In ogni caso il giudice puo` per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilita`, in un istituto di educazione.»;

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:«Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potesta` su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggiore interesse e deve essere concordato. In caso di disaccordo la decisione e` rimessa al giudice. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo` ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Le norme sul mantenimento dei figli di cui al quinto comma dell'articolo 155 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori e`la stessa»;

c) la rubrica e` sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

L'articolo n. 2 afferma in termini prescrittivi che solo ove si verifichino determinate condizioni (e l'onere della prova spetta "all'accusatore"), si può escludere un genitore dall'affidamento. Al Giudice, quindi, non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra i due istituti (affidamento condiviso e quello esclusivo) ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, qualora essere affidato a lui possa arrecargli pregiudizio. Inoltre, e non è circostanza da poco, si prevede espressamente la possibilità di disporre il collocamento del minore in istituto.

La lettera b) determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo precisando, tra l'altro, che il genitore affidatario non per questo è legittimato a trasferire quando ed ove crede la residenza del minore, sradicandolo dal suo ambiente. Si chiarisce altresì definitivamente che il mantenimento diretto è la forma da privilegiare anche in caso di affidamento esclusivo e che i genitori hanno diritto al medesimo trattamento in termini di detrazioni, assegni familiari e agevolazioni fiscali, a prescindere dal tipo di affidamento e dalla qualifica di genitore affidatario e non.

Articolo 3:

1. All'articolo 155-quater del codice civile, al primo comma, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione ingodimento, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, perde efficacia e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari».

Tale articolo stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione, o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario,

comporterà che il Giudice, a domanda dell'interessato, dovrà accertare le nuove circostanze ed assumerà decisioni "secondo i criteri ordinari" cioè secondo le norme che attengono alla locazione, al comodato o alla proprietà.

Articolo 4:

1. All'articolo 155-quinquies del codice civile il primo comma e` sostituito dai seguenti: «Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare in un conto corrente comune a favore del figlio, e` titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne e` altresı` tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finche´ convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio e` legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno. Nel caso in cui un figlio sia gia` maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, puo` essere chiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 del codice civile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

L'articolo sopra citato risolve un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'assegno che sia stato stabilito per il suo mantenimento. La formulazione proposta permette altresì di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempienza dell'altro. Nel contempo lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi (concetto assolutamente nuovo) debba concordare con il genitore il proprio eventuale contributo alle spese familiari.

Articolo 5:

1. All'Articolo 155-sexies del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'eta` e del grado di maturita`. Il giudice puo` disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a cio` idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;b) il secondo comma e` abrogato".

L'articolo così come formulato rafforza la posizione del figlio minore, esaltando il peso delle parole e della sua opinione espressa ogni volta che è disposto l'ascolto; si stabiliscono anche le modalità consigliabili per procedere all'ascolto del minore. Il comma 2 trasferisce le norme nella mediazione dal codice civile a quello di procedura civile (v. successivo art. 8).

Articolo 6:

1. All'articolo 317-bis del codice civile, il secondo comma e` sostituito dal seguente:«Se il riconoscimento e` fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta` spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potesta` e` regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies».

L'articolo aggiorna alla nuova legge sull'affidamento condiviso la formulazione dell'art. 317 bis c.c., secondo comma, relativo all'esercizio della potestà sui figli naturali, nati cioè da genitori non coniugati.

Articolo 7:

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma e` inserito il seguente: «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli e` impugnabile dalle parti con reclamo al collegio.Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrentedalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima».

L'articolo attiene alla reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore dinanzi il collegio entro dieci giorni; la innovazione riguarda l'organo dinanzi il quale proporre reclamo (Tribunale e non Corte di Appello) e sembra riguardare anche la tipologia del provvedimento da impugnare (provvedimento del giudice istruttore e non ordinanza provvisoria ed urgente emessa dal Presidente).

Articolo 8:

1. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile e` inserito il seguente:

«Art. 709-bis.1. - (Mediazione Familiare). – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso le parti ***hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori,*** *di acquisire informazioni sulle potenzialita` di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica ed appartengano ad albi nazionali specifici pubblici o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".*

La formulazione dell'articolo restituisce all'istituto della mediazione familiare il pieno riconoscimento che aveva ricevuto nella penultima stesura della L 54/06 da parte della Comissione Giustizia della Camera.

Si prevede la obbligatorietà da parte dei coniugi di acquisire informazioni sulla natura ed effetti di un percorso di mediazione familiare e ciò prima di adire il Giudice, tranne nei casi di assoluta urgenza o di grave pregiudizio per i minori; gli operatori di tale centro dovranno avere formazione specifica ed appartenere ad albi nazionali pubblici o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Le parti devono allegare al ricorso introduttivo del giudizio la certificazione del loro passaggio presso il centro. Il percorso può essere interrotto in qualsiasi momento e se si conclude positivamente, le parti presentano il documento firmato e si possono introdurre (elemento nuovo) in tale documento gli aspetti economici che possono essere concordati anche al di fuori del percorso di mediazione.

In ogni caso la parte ricorrente deve allegare al ricorso la certificazione del passaggio presso il centro di cui al primo comma o concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunita` di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare, di cui al primo comma. Se la se-

gnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attivita` di mediazione».
L'ultimo comma non introduce gravi elementi di novità se non la previsione che il Giudice rinvii il giudizio a data successiva al termine del percorso di mediazione (per attenuare il conflitto giudiziale).
Articolo 9:
1. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, l'alinea e` sostituito dal seguente: «A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita` dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalita` di attuazione. Il giudice, inoltre, puo` modificare i provvedimenti in vigore e puo`, anche congiuntamente: » e il numero 1) e` abrogato; b) dopo il secondo comma e` inserito il seguente: «Il comprovato condizionamento della volonta` del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che puo` comportare l'esclusione dall'affidamento».
La formulazione di questo articolo integra la precedente previsione dell'art. 709 ter c.p.c. e rende più concrete le possibili iniziative in caso di violazione al principio della bigenitorialità posta in essere da uno dei genitori: si è ritenuto che non sia sufficiente un meccanismo punitivo e risarcitorio del danno (come è attualmente) ma che vada disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente. Ciò con interventi mirati alla restituzione o compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (es. giorni di frequentazione saltati). La lettera 4) dell'articolo è di notevole portata innovativa avendo inteso il legislatore bloccare quelle frequenti sottili manovre e denigrazioni strumentali volte ad indurre nei figli la sindrome di alienazione genitoriale (tra l'altro è la prima volta che la PAS viene citata espressamente all'interno di una previsione una normativa sull'affidamento di minori).
Art. 10:
1. All'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La competenza e` attribuita in ogni caso al tribunale ordinario».
L'articolo risolve il dilemma della attribuzione della competenza per l'affidamento dei figli dei genitori non coniugati decidendo per il Tribunale Ordinario (a differenza di quanto affermato dalla Suprema Corte con la nota ordinanza n. 8362 del 3.4.2007).

La discussione su questo progetto di modifica sarà sicuramente ampia, ma la portata innovativa di alcune statuizioni non possono di certo passare inosservate, costituendo tra l'altro che espressioni di un malcontento, neppure tanto celato, conseguente a quella che è stata la interpretazione ed attuazione finora avuta della L 54/06 oggetto di difformi decisioni giurisdizionali.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

L'esperienza romana e le modalità di invio in mediazione

di
Francesca Paulucci Baroukh

Avvocato, Foro di Roma
Presidente Centro Studi "Epikeia"
Mediazione e Tutela dei Diritti

La mediazione familiare è utilizzata ormai da diversi anni come un intervento di aiuto per la coppia che intende intraprendere un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari.
Tale percorso si realizza attraverso l'intervento di un professionista, il mediatore familiare, neutrale ed imparziale, che opera come facilitatore delle relazioni della coppia.
L'etimologia di questo termine deriva dal verbo facilitare che nel suo significato più preciso vuol dire: rendere facile l'accordo, il passaggio, le trattative, rimuovere gli ostacoli come se niente fosse, senza disagi e con facilità.
Tale intervento di aiuto ormai da molti anni viene svolto non solo privatamente ma soprattutto in Centri Pubblici ove l'accesso per l'utente è gratuito o si prevede il pagamento di un ticket.
I pionieri della mediazione familiare, almeno nell'esperienza romana, sono stati i giudici tutelari.
Prima dell'entrata in vigore della legge 54/2006 che ha novellato completamente l'art.155 c.c. introducendo l'affidamento condiviso, si ricorreva frequentemente, ex art. 337 c.c., al giudice tutelare affinché esercitasse il potere di vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale.
Il giudice tutelare, dopo aver sentito i coniugi congiuntamente e averli invitati a collaborare tra loro sulle modalità di frequentazione con i figli minori, non potendo modificare i provvedimenti emessi dal tribunale, invitava la coppia ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Tale percorso veniva svolto dalla coppia in una stanza attigua a quella del giudice tutelare ove un assistente sociale, formatosi come mediatore, svolgeva un'azione di controllo sulla coppia, relazionava sull'andamento della mediazione, sull'esito ed in caso di interruzione degli incontri era tenuto a relazionare al giudice su chi dei due ex coniugi aveva deciso di interrompere il percorso.
Vi era un'assoluta mancanza di *setting* in quanto il Tribunale di Roma dispone di aule e non di stanze di mediazione arredate secondo precisi criteri volti a facilitare il dialogo tra la coppia ed il mediatore.
Oggi la situazione è notevolmente cambiata e si è evoluta positivamente dopo l'entrata in vigore della L. 54/2006.

L'esperienza maturata in questi anni ci porta ad affermare che gli invii in mediazione familiare sono sicuramente di un altro tenore e vanno distinti in tre grandi categorie:

1. invio da parte del Servizio Sociale;
2. invio da parte del Giudice;
3. invio da parte dell'Avvocato.

1. La prima categoria di invio è costituita dalla ipotesi in cui il servizio sociale intravede delle risorse nella coppia e la invita, pertanto, a tentare il percorso della mediazione.
Questo tipo di invii sono oggi i più frequenti in quanto sempre più spesso i magistrati della prima sezione del Tribunale di Roma dispongono l'affidamento del minore ai servizi, nonostante questo istituto, come è noto, non sia espressamente previsto da alcuna norma.
Si tratta piuttosto di una prassi invalsa alla fine degli anni '80 ed utilizzata prima dai giudici minorili quando le situazioni di conflitto sono tali da dover procedere a quello che il dott. Luigi Fadiga, illustre magistrato minorile chiama "affievolimento della potestà genitoriale".
Molto spesso invece la segnalazione ai servizi viene formulata dalle maestre o dai professori di scuola media inferiore che, una volta ravvisato il disagio del minore, risalgono poi ai genitori. Essi nella maggioranza dei casi sono già separati e non riescono da soli ad attivare quelle risorse di cui probabilmente potrebbero disporre con l'aiuto di un terzo imparziale e neutrale, come il mediatore, che opera in completa autonomia dall'autorità giudiziaria.
Questo tipo di invio presenta sicuramente degli aspetti positivi perché l'obiettivo dei servizi è quello di sostegno e di aiuto per la coppia, l'unico scoglio da superare è quello relativo alla indipendenza piena dell'assistente sociale: infatti spesso questi può essere condizionato dal suo stretto rapporto con il giudice al quale prima o poi dovrà riferire.
L'obiettivo dell'operatore dovrebbe essere quello di salvaguardare la coppia all'interno del percorso di mediazione.
A volte il servizio sociale adotta una forma poco corretta dello strumento della comunicazione con l'uno o l'altro dei membri della coppia e ciò sicuramente in danno e non in aiuto di quei genitori che faticosamente cercano di riappropriarsi dei loro ruoli trovando anche uno spazio adeguato ove confliggere per poi riorganizzare in modo nuovo l'assetto familiare.
2. La seconda categoria di invio riguarda quello disposto dal giudice; nella fase iniziale questo tipo di invio ha sicuramente una valenza più autorevole per la coppia.
Anche in questo caso abbiamo rilevato una forte componente evolutiva, infatti alcuni anni fa l'autorevolezza non pagava e la coppia, sollecitata in udienza anche dagli avvocati difensori, prestava frettolosamente il consenso ad accedere alla mediazione e spesso gli incontri successivi di mediazione si interrompevano rapidamente.
Con il passare degli anni, con l'intervento del legislatore, e con un maggiore senso di responsabilità di ambedue i genitori posti non solo a parole nella condizione di condividere la genitorialità per raggiungere degli accordi validi e duraturi nel tempo, l'invito rivolto dal giudice ha assunto un'altra valenza.
Il giudice, come noto, gode nell'ambito dell'udienza presidenziale di uno spazio per proporre alla coppia, che ritiene ne abbia bisogno, di avvalersi di esperti che tentino una mediazione.
Infatti l'art. 155 c.c. sexies così recita: "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 per consentire che i coniugi avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
L'invio da parte dei magistrati è subordinato al consenso delle parti e non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a carattere obbligatorio.
I genitori, una volta ricevuta una corretta informazione sulla mediazione familiare anche attraverso materiale informativo, potranno rivolgersi liberamente a un servizio di mediazione.
Il mediatore familiare proprio nel caso in cui l'invito è stato presentato dal magistrato valuterà se tale invito può essere trasformato in una richiesta volontaria lavorando sulla reale motivazione dei genitori e sulla reale adesione ad intraprendere il percorso di mediazione.
Una volta terminato il percorso di mediazione l'intesa finale tra le parti può concludersi con un accordo scritto o verbale; l'eventuale formalizzazione dell'accordo è demandata ai legali di fiducia.
Se invece il giudice nel corso dell'udienza presidenziale ritiene di dover disporre una C.T.U. è proprio il consulente tecnico, che dopo aver conosciuto la coppia e il contesto familiare nel ravvisare la migliore forma di affidamento, ove emerga la necessità di ristabilire il dialogo, può invitare i genitori ad intraprendere la mediazione.
3. Infine la terza categoria di invio è quello operato dagli avvocati. Molti passi in avanti sono stati compiuti soprattutto tra gli avvocati ancora non mediatori familiari che si occupano da anni di diritto di famiglia e conseguentemente ben comprendono sia l'importanza della mediazione familiare, sia l'assenza di rischio di perdita del proprio cliente.
Il difensore inviante sa bene che molto spesso il rapporto avvocato / cliente è un rapporto di fiducia che viaggia su un canale preferenziale ma in tale delicata materia questo tipo di rapporto non è percepito dal cliente come un rapporto direttivo ma come un rapporto di fiducia che s'instaura per tutto il periodo che serve ad intraprendere un giudizio e che spesso va anche oltre, senza necessariamente dover sfociare in un rapporto amicale.
L'avvocato inviante sa quanto è importante mantenere separato il contesto relazionale da quello economico ed è con questo messaggio che deve favorire l'invio della coppia in mediazione.
Sarà poi compito del bravo mediatore, dopo aver inquadrato la modalità di gestione di quella coppia, iniziare a lavorare proficuamente con essa.

È di fondamentale importanza che la L. 54/2006 venga applicata correttamente ed i giudici hanno il dovere di rivolgere l'invito a tutte le coppie che si presentano in tribunale e che vivono un conflitto in relazione alla gestione dei propri figli, senza obbligarli ma nello stesso tempo senza venire meno al dettato normativo. In realtà oggi assistiamo ancora ad una applicazione riduttiva della L.54/2006 in quanto

non tutti i magistrati della sezione specializzata del Tribunale di Roma "segnalano" l'opportunità durante l'udienza e spesso limitano l'invito solo alle coppie maggiormente problematiche, i cui figli sarebbero in realtà meritevoli di ben altra tutela.
Ciò significa non solo dare un'opportunità a tutti, nel rispetto del principio di parità dei cittadini sancito dalla nostra Costituzione, ma anche, dato forse persino più importante, sottolineare in un luogo come il tribunale, dove naturalmente si contende e si litiga, che la ricerca del dialogo è un impegno a cui tutti sono chiamati, i genitori per primi; ed inoltre sia gli avvocati che i magistrati nello svolgimento del loro compito non possono esimersi dal perseguire sempre l'obiettivo di una risoluzione condivisa volta alla soluzione delle controversie legate alla famiglia cercando di operare con la minima invasività nella sfera personalissima e privatissima delle persone coinvolte.
La mediazione familiare può, quindi, essere concepita solo se si considera la famiglia un gruppo nel quale, in caso di conflitto, ognuno ha diritto di parola, cosa che purtroppo ancora non accade sempre.
Inoltre il mediatore non è un'autorità, ma un semplice "intermediario" il cui ruolo è di facilitare l'incontro delle opinioni degli uni e degli altri per arrivare ad una soluzione condivisa con la ovvia presunzione che ad esso sia riconosciuto il diritto di negoziare la soluzione del conflitto.
L'idea stessa di ricostruzione del dialogo presuppone che un dialogo sia possibile; la nascita della mediazione è profondamente legata ad un'evoluzione del modo di concepire i rapporti tra le persone.
Perché la mediazione riesca ad essere utilizzata ed a produrre quei benefici che ognuno di noi ha ben chiari, bisogna che le parti siano delle persone in grado di incontrarsi e quindi di ritrovarsi in un dialogo.
Tale prospettiva è diventata applicabile nel diritto di famiglia perché il concetto di famiglia si è evoluto e quella che si è venuta ad affermare è una famiglia fondata sul principio dell'uguaglianza tra i coniugi, si è quindi passati da una visione della famiglia incentrata sul dominio del *pater familias* ad una famiglia nella quale il marito e la moglie sono posti in una posizione paritaria, dalla cultura legata alla patria potestà a quella della potestà genitoriale che sempre più va letta e interpretata oggi come coresponsabilità genitoriale.

La modifica del modo di concepire la famiglia risulta da tre grandi tendenze, che si sono andate configurando: un equilibrio nel ruolo dei coniugi, uno spostamento del centro di interesse sulla persona del minore, una privatizzazione crescente della vita familiare.
È in questa ottica di parità tra i coniugi, di gestione democratica della vita familiare, di libertà dei singoli componenti pur all'interno di un contesto affettivo importante, che si muove la mediazione familiare.
Chi ancora oggi è scettico su questo intervento ha in mente una famiglia "vecchio stampo" dove invece del dialogo prevale la forza, in senso lato e a volte ancora in senso stretto purtroppo, e quando c'è la rottura l'inevitabile sbocco è il rancore e la delega nella tutela.
La mediazione in senso generale, si propone di stabilire o ristabilire il dialogo tra due persone: lo scopo principale, infatti, non è tanto di arrivare ad una transazione mettendo fine al litigio; ma piuttosto di ristabilire il dialogo in modo che le parti ammettano il conflitto che li oppone, lo gestiscano, lo superino.
La differenza tra conciliazione e mediazione appare molto netta in materia familiare nella quale il percorso per arrivare ad un accordo è più importante dell'accordo stesso in quanto rappresenta per le persone coinvolte nel conflitto la possibilità di vivere diversamente la relazione con l'altro "separato", cercando e sperimentando modalità di comunicazione e cooperazione diverse.
Sarebbe pertanto auspicabile e indispensabile una regolamentazione della figura del mediatore familiare e della stessa attività di mediazione per garantire alle coppie una adeguata specializzazione di quanti si propongono d'intervenire nel conflitto genitoriale favorendone una sua positiva evoluzione.
È in un' ottica di parità tra i coniugi, di gestione democratica della vita familiare, di libertà dei singoli componenti della famiglia, che si muove la mediazione familiare ed il mediatore familiare allora avrà un solo mandato: quello conferitogli dalla coppia.

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE PSICOLOGICO GIURIDICA DELLA CAPACITA' DECISIONALE ECONOMICO/FINANZIARIA

di
Alessandro Ruta*
Maria Emanuela Torbidone**

**Psicologo*
Socio APG
** Psicologa, Psicoterapeuta*
CTU, Tribunale di Teramo
Esperta AIPG

Le considerazioni esposte in questo articolo nascono da una esperienza di CTP nell'ambito della capacità decisionale economico-finanziaria. La causa vede coinvolti due fratelli che chiameremo Tizia e Sempronio. L'incarico ci è stato conferito dal ricorrente Sempronio, il quale aveva fatto ricorso al Giudice Tutelare per richiedere un amministratore di sostegno per la sorella Tizia, di 65 anni, che secondo lui non godeva di buona salute mentale ed era soggiogata dal coniuge che stava gestendo il patrimonio della moglie sperperandolo e perseguendo i propri interessi personali e non quelli della famiglia e della moglie stessa. Nel ricorso il signor Sempronio depositava agli atti certificati medici e psichiatrici della sorella risalenti a due periodi di vita particolarmente complessi. Nel procedimento il giudice dispone una CTU per indagare la capacità decisionale della stessa ponendo il seguente quesito: *"Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa; sottoposta ad esame ed eventuali test la signora Tizia; sentiti i medici di riferimento della signora; quali siano le attuali capacità della signora; in particolare se sussistano limitazioni alla sua capacità di assumere decisioni consapevoli e razionali nel proprio interesse patrimoniale e personale"*
Fu nominato un CTU medico-legale e anche gli altri consulenti di parte era-

no "rigorosamente" medici, l'impostazione della consulenza fu quindi esclusivamente medica: ossia il CTU si limitò ad accertare soltanto la presenza o meno di un disturbo psichiatrico attuale. Ci scontrammo, quindi, con una "cultura medica" che vedeva coincidere la capacità decisionale con la presenza/assenza di patologia psichiatrica, a ciò si affiancava l'ostilità nei confronti di professionisti "non-medici". Attualmente, infatti, l'ambito della capacità decisionale è considerato un settore di esclusiva competenza medico-legale, altamente psichiatrizzato e spesso lo psicologo giuridico è del tutto assente oppure è relegato al ruolo di "testista" senza avere la possibilità di valorizzare il contributo che può dare allo sviluppo delle valutazioni. Da una parte è vero che, *in primis*, le malattie neurologiche e psichiatriche possono alterare la capacità di gestire il proprio patrimonio, ma non può essere l'unico criterio di riferimento per esprimere il proprio giudizio: questo deve essere solo il primo "step" poiché anche in assenza di disturbi psichiatrici conclamati (psicosi, disturbi bipolari) e neurologici (demenza e alzhaimer) si possono rintracciare alterazioni nella capacità di gestire il proprio patrimonio (es. personalità dipendente, compulsione al gioco, ecc.). Vi sono dei casi in cui nella persona esaminata non si riscontrano disturbi psichiatrici o neurologici, ma può essere presente una delega implicita ad un'altra persona. A tale proposito viene in mente il fenomeno dello stalking in cui si è osservato che solo il 10% degli stalker presenta un disturbo psichiatrico mentre nel restante 90% dei casi si osserva che è la relazione ad essere malata. Si tratta di casi in cui vanno valutati ambedue gli estremi della coppia, perché, talvolta, è proprio il peculiare intreccio relazionale a produrre il concreto rischio. Sicché, in alcuni casi di valutazione della capacità decisionale, è importante conoscere e valutare lo stile relazionale e la personalità poiché è necessario comprendere come il periziato si relaziona con le persone prossime (coniugi, familiari, ecc.) e come queste si relazionano a quel specifico "tratto" o "disturbo", ed in che modo se ne prendono cura senza avvantaggiarsene.

Nel corso delle operazioni peritali la signora Tizia è stata sottoposta a un breve e superficiale colloquio anamnestico per poi essere inviata ad un professionista psicologo che in separata sede svolgeva un approfondimento testologico: MMSE, WAIS, Rorschach. Al contrario, gli incontri-scontri tra i consulenti sono stati numerosi e prolungati. Nonostante le nostre valutazioni e osservazioni, nei momenti di discussione con i consulenti medici venivamo ammoniti più volte di trovarci in una sede d'indagine prettamente di dominio della medicina legale e che le nostre valutazioni venivano considerate superflue e gli approfondimenti richiesti assolutamente irrilevanti. Nella relazione conclusiva il CTU dichiarava che le indagini non evidenziavano patologie psichiatriche o neurologiche conclamate, anche se erano state presenti in passato, e affermava che non vi era nessuna alterazione nell'assumere decisioni consapevoli e personali. Nelle note critiche ci dichiarammo concordi rispetto alla non presenza conclamata di patologie psichiatriche e neurologiche, ma non condividevamo le conclusioni a cui giungeva il CTU e in particolare criticammo i seguenti aspetti che emergevano ad una attenta e approfondita valutazione del materiale clinico e diagnostico:

- l'esiguo numero di incontri clinici, ossia un unico incontro incentrato esclusivamente sulla raccolta anamnestica patologica;
- sarebbero stati necessari almeno 2-3 colloqui clinici per approfondire alcuni aspetti di rilievo quali le modalità di gestione del patrimonio e la relazione coniugale;
- la relazione degli esami testologici, seppur metodologicamente corretta, si mostrava superficiale in alcuni punti: in particolare il Q.I Totale era ai limiti della media, ma nella relazione non era stato evidenziato la presenza di un profilo disarmonico e la differenza di 14 punti tra QI Verbale e QI Performance. Il sub test più critico risultava quello di Ragionamento Aritmetico dove il punteggio era di "5"[3]. Alcune ricerche sui fattori cognitivi coinvolti nella capacità decisionale economico/finanziaria[4] hanno messo in evi-

[3] Nel subtest Rag. Aritmetico la signora Tizia, aveva risposto correttamente solamente agli items 1, 2, 3, 4 e 6: si tratta item estremamente semplici che richiedono la soluzione attraverso la somma, la sottrazione e la moltiplicazione. Gli items che richiedevano la capacità di eseguire divisioni non erano stati superati.

[4] *Journal of the International Neuropsychological Society 2009 "Neurocognitive predictors of financial capacity across the dementia spectrum: Normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease"* Sherod MG, *at all. Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, USA.*

A. M. A. archives of neurologyClinical, Giugno 2000 "Assessing financial capacity in patients with Alzheimer disease: A conceptual model and prototype instrument". Marson DC, Sawrie SM, Snyder S, McInturff B, Stalvey T, Boothe A, Aldridge T, Chatterjee A, Harrell LE. *Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham School of Medicine, Birmingham, USA.*

Journal of the American Geriatrics Society, Maggio 2009 "Interview Assessment of Financial Capacity in Older Adults with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease" Daniel C. Marson, J.D., Ph.D., Roy C. Martin, Ph.D., Virginia Wadley, Ph.D., H. Randall Griffith, Ph.D., Scott Snyder, Ph.D., Patricia S. Goode, M.D., F. Cleveland Kinney, M.D., Anthony P. Nicholas, M.D., Ph.D., Terri Steele, M.D., Britt Anderson, M.D., Edward Zamrini, M.D., Rema Raman, Ph.D., Alfred Bartolucci, Ph.D., and Lindy E. Harrell, Ph.D., M.D.

Neurology 2003, "Impaired financial abilities in mild cognitive impairment: a direct assessment approach". Griffith HR, Belue K, Sicola A, Krzywanski S, Zamrini E, Harrell L, Marson DC. *Department of Neurology and Alzheimer's Disease Research Center, University of Alabama at Birmingham, USA.*

Neurology 2009, "Declining financial capacity in mild cognitive impairment: A 1-year longitudinal study".

Triebel KL, Martin R, Griffith HR, Marceaux J, Okonkwo OC, Harrell L, Clark D, Brockington J, Bartolucci A, Marson DC. Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL 35294-0017, USA.

Journal of the International Neuropsychological Society 2009 "Neurocognitive predictors of financial capacity across the dementia spectrum: Normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease"

Sherod MG, Griffith HR, Copeland J, Belue K, Krzywanski S, Zamrini EY,

denza che alla base di questa abilità c'è, al primo posto, la conoscenza concettuale dei numeri, dell'aritmetica e l'abilità di calcolo; a seguire una buona flessibilità cognitiva e capacità di "shifting" dell'attenzione (saper alternare l'attenzione su categorie di stimoli diversi, capacità indispensabile per compilare documenti bancari); ed infine la capacità di saper richiamare eventi immediati (memoria episodica verbale, fondamentale in un qualsiasi colloquio): un indebolimento di queste abilità può essere considerato un "segnale di allarme" in quanto può essere considerato un predittore del decadimento cognitivo;
- nella valutazione psicodiagnostica erano stati sottovalutati alcuni cedimenti cognitivi che, in relazione all'età (65 anni) potevano far pensare ai primi segnali predittori di una malattia degenerativa.

Sulla base di queste osservazioni il giudice disponeva una nuova consulenza tecnica e, questa volta, per non lasciare nulla al caso, è stato elaborato un quesito più completo rispetto a quello precedente e che proponiamo di seguito:

"*Il C.T.U. accerti, valuti e dica, se la perizianda:*

a) sia affetta da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica;

b) in assenza di sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, se vi siano sintomi o tratti di personalità (es. stile dipendente) tali da alterare o compromettere, anche parzialmente, la capacità decisionale economico/finanziaria;

c) indaghi le funzioni cognitive e come queste sono influenzate dagli aspetti emotivi nell'ottica della capacità decisionale economico/finanziaria;

d) indaghi inoltre nella coppia coniugale se vi sia uno stile relazionale in cui il coniuge o i familiari, "guidano" il periziando e lo "manipolano" nella gestione del proprio patrimonio, spingendolo a fare scelte non vantaggiose per sé stesso;

e) identifichi se è necessario un amministratore di sostegno, diversa dal coniuge o dai familiari.

Ora non resta che vedere che cosa accadrà nel corso del procedimento.

Questa esperienza evidenzia la difficoltà dell'incontro tra il mondo medico e quello psicologico ma soprattutto ci ha spinto a formulare le seguenti riflessioni:

- lo psicologo non può avere solo il ruolo "ancillare" della somministrazione dei test, strumenti che di solito i medici non conoscono;
- è necessario che lo psicologo nello svolgere gli approfondimenti psicodiagnostici sia capace di individuare quella batteria di test che meglio si adatta a quel caso e ciò pone una seria riflessione sulle competenze tecniche del clinico preposto alle indagini sulla valutazione decisionale. Per questi motivi, seguendo la letteratura scientifica a riguardo, suggeriamo d'integrare, alla classica batteria di test per la psicodiagnosi[5], quei test specifici neuropsicologici, tarati su un campionamento italiano, adatti ad indagare le funzioni di base della capacità decisionale, come ad es. Test dell'Acalculia (Basso A., Capitani E.), Test dei Giudizi Aritmetici (Splinner e Tognoni, 1987), Test delle Matrici Attentive (Splinner e Tognoni), il Trail Making Test A-B (Attenzione divisa); Memoria di Brano (G. Novelli at all).

Determinare il punto in cui una persona non è più in grado di gestire autonomamente le proprie finanze, pone un compito oneroso ai familiari, alla sanità pubblica e ai professionisti legali. Tali giudizi possono avere importanti implicazioni legali, etiche e cliniche, perché ci confrontano con il limite tra il diritto dell'individuo all'autonomia e il suo bisogno di protezione. Eppure l'importanza di vigilare e proteggere le fasce più deboli è anch'essa una urgenza, visto che ogni anno, aumentano i raggiri e le truffe a danno degli anziani, un'*escalation* che deve preoccupare, anche perché le truffe sono fatte approfittando della loro fragilità cognitiva, scarsa consapevolezza di malattia e solitudine. Non di rado queste raggiri incominciano proprio nel loro ambiente familiare dove a vantaggio d'interessi economici e di eredità viene negata non solo la malattia, ma anche la cura di cui necessitano. E' opportuno evidenziare che in America da diversi anni è presente una certo interesse a questo tema e in particolare affermano che il "*setting*" della valutazione della capacità decisionale economico-finanziaria debba essere rivisitato introducendo strumenti e metodologie d'indagine dotati anche di una ***validità ecologica*** rispetto a quelli tradizionali; ossia svolgere effettivamente esercizi vicini alle circostanze concrete della vita quotidiana poiché è necessario valutare il modo di ragionare e la capacità di compiere scelte che tengano in debito conto le conseguenze, ossia come compiere una scelta che non esponga a rischi e probabili danni. A tale proposito, in America, sono stati ideati strumenti come il Financial Capacity Instrument[6] e il SCIFC[7], utilizzati frequentemente in ambito giuridico per indagare le capacità di gestione delle proprie finanze e la capacità di riconoscere una truffa ai loro danni. In Italia non esistono strumenti così specifici ma è necessario che il professionista sia capace di cogliere le diverse informazioni che emergono dagli strumenti a disposizione (test, colloqui, ecc.) per formulare un parere che ten-

---

Harrell LE, Clark DG, Brockington JC, Powers RE, Marson DC. Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, USA.
Neurology 2003 Feb. "Impaired financial abilities in mild cognitive impairment: a direct assessment approach" Rozzini L, Chilovi BV, Trabucchi M, Padovani A.

[5] A riguardo consigliamo di consultare le "Linee Guida utilizzazione test psicologici in ambito forense", Ordine degli Psicologi del Lazio.

[6] L'FCI, è un test composto da 18 compiti che indagano 9 domini differenti, di complessità crescente: conoscenze della valuta, conoscenze concettuali finanziarie, transizioni monetarie, gestione libretto degli assegni, dichiarazione Managemant Banck, rilevazione frode finanziaria e frode telefonica, ricevute di pagamento, decisioni finanziarie, investimenti.

[7] Semi-Structured Clinical Interview for Financial Capacity SCIFC, che indaga gli stessi 9 domini del CFI.

ga conto della complessità di ogni caso.

IL DANNO PSICOLOGICO IN ABUSO DI MINORE

di
Marco Lombardozzi

Medico Chirurgo
Psicoterapeuta

È ormai noto che la personalità di un essere umano si sviluppa sin dal primo vagito. Il rapporto tra l'individuo e l'ambiente plasma la struttura della personalità.
Si intende per personalità sana quella struttura che si sviluppa su una base affettiva sicura, (Bowlby, Ainsworth, Grinker), su un'interazione con la madre e con il resto delle persone che vivono intorno al bambino, basata su affetto, fiducia e calore umano.
Intendiamo per personalità distorta non solo quella che viene codificata sotto l'indice delle psicopatologie, ma tutte quelle strutture di personalità che rendono l'individuo non in grado di affrontare gli eventi negativi della vita, ai quali risponde con comportamenti distruttivi o passivi, in ogni caso determinanti uno stato emotivo di paura o di impotenza.
La personalità distorta, nel bambino abusato, in base ai nostri studi e alle nostre esperienze, si sviluppa non solo per l'abuso in sè ma anche per l'assoluta incomprensione, da parte del bambino, sul perchè il genitore o l'adulto estraneo attuano su di lui comportamenti "cattivi".
In special modo quando l'abuso viene commesso dal genitore, il figlio si convince che c'è qualcosa di sbagliato in se stesso: se il genitore compie quelle azioni è perchè lui non merita il suo affetto.
Un altro aspetto che contribuisce a creare una personalità distorta è rappresentato dalla carenza di cure e attenzioni da parte della madre, definita più tecnicamente con il termine incuria.
Esiste anche un altro comportamento che contribuisce a generare una personalità distorta, opposto a quello sopra descritto, si tratta dell'ipercuria.
Con questo termine si intende quell'atteggiamento ossessivamente preoccupato da parte del genitore nei confronti del figlio. Si tratta di un comportamento di tipo nevrotico con caratteristiche spesso compulsivo ossessive che spingono il genitore a ripetere stereotipatamente frasi ormai vuote che servono solo a tranquillizzare il genitore stesso.
L'ipercuria solo recentemente comincia ad essere considerato un comportamento disturbato e disturbante. In passato la si faceva passare per amore materno o paterno. Solo negli ultimi anni il mondo della psicologia si è interrogato su questi comportamenti e ne ha tratto la convinzione che possono essere addirittura inseriti tra i comportamenti abusanti.

I DANNI PSICOLOGICI DELLA VIOLENZA SUI BAMBINI

L'individuo abusato può sviluppare due tipi di reazione, quella che definiremo di aggressione e quella che definiremo di sottomissione. Il tipo aggressivo sarà colui che riproporrà la violenza subìta usando violenza a sua volta.
La conoscenza di questo tipo di personalità può essere utile, in ambito giuridico, all'identificazione e alla comprensione delle motivazioni, rispetto ai serial killer e agli stupratori seriali.
La difficoltà di costruire rapporti affettivi aumenta, nell'aggressivo, la carica di rabbia e contribuisce a sviluppare sempre di più un sordo rancore verso l'altro sesso.
Il tipo sottomesso presenta diverse modalità di esprimere il proprio trauma. A differenza del precedente cercherà rapporti sessuali nei quali si riproporrà la scena dell'abuso esattamente come è avvenuta. L'adulto sottomesso cercherà partners che lo maltrattino, lo insultino o infliggano dolori fisici durante il rapporto sessuale.
Nel tipo sottomesso c'è la reiterazione di un comportamento senza atteggiamenti critici e senza consapevolezza.
Il danno di un abuso sessuale che crea il tipo sottomesso è veramente grave e si estende anch'esso alla sfera sociale e lavorativa.

VIOLENZA SUL BAMBINO E LINGUAGGIO DEL CORPO

Lo studio del linguaggio del corpo risale a W. Reich.
Alexander Lowen, successivamente portò fino ai giorni nostri un contributo fondamentale a questo studio.
Bisogna distinguere l'atteggiamento corporeo dei maschi da quello delle femmine, così come vanno differenziati gli atteggiamenti corporei conseguenti a violenze fisiche o psicologiche, a incuria o ipercuria.
Cominciamo dall'abuso fisico. Il maschio tenderà ad avere due tipi di risposte, quella reattiva che vuol dire "non mi sottometterò alla tua violenza" e quella passiva il cui corpo esprimerà "mi sottometto purchè tu non mi faccia più del male".
Nel primo caso il corpo si struttura nell'espressione della sfida, con il petto in fuori e le mandibole contratte che producono una sporgenza del mento.
Nel secondo caso si hanno testa reclinata in segno di costante sottomissione, lo sguardo è spento e privo di vivacità, le spalle permanentemente sollevate a testimoniare la paura.
Diverso è l'atteggiamento femminile. La risposta di sfida reattiva sarà espressa soprattutto dallo sguardo, fisso negli occhi dell'interlocutore e che non si abbassa mai, esprimendo ostilità o aggressività. Nel caso della sottomissione si osserva invece un corpo che tende al sovrappeso fino all'obesità per disordini alimentari conseguenti.
Da adulta l'energia è depressa, a questo stadio il corpo femminile esprime la propria frustrazione attraverso l'aumento degli estrogeni, perchè sono gli ormoni della femminilità, la quale,

frustrata, cerca di reagire con una compensazione reattiva.
Venendo alle esperienze di violenza psicologica, dobbiamo ricordarci che il bambino deve sopravvivere e non può farlo da solo. Se dimentichiamo questo fondamentale aspetto non possiamo capire le risposte corporee all'abuso psicologico.
La sopravvivenza per il bambino dipende tragicamente, il più delle volte, proprio dalla persona che esercita un abuso su di lui. Si capisce, dunque, che il piccolo deve sviluppare una strategia di sopravvivenza. Nel caso del bambino sottomesso, quello che per sopravvivere "sceglie" la via dell'adattamento agli abusi, il corpo mostra una accentuata cifosi, termine che significa l'aumento della curvatura della parte dorsale della schiena, lo sguardo diventa mite, sembra dire continuamente "sono buono e non fatemi del male". Le spalle si sollevano. Il bacino si retrae, il motivo non è lo stesso che consegue agli abusi sessuali, in questo caso serve per dare il messaggio di non avere sessualità, poiché l'abuso psicologico mira a umiliare anche sul fronte sessuale il bambino. Per non rischiare un'ulteriore umiliazione che possa coinvolgere la sfera sessuale, il corpo invia il messaggio di assenza di sessualità.
Nel bambino reattivo, la violenza psicologica produce aspetti corporei meno evidenti del caso sottomesso. Il tratto più significativo lo si vede nella verbalizzazione. Il modo di parlare di questi individui è sempre volto a contraddire o contestare qualunque affermazione del suo interlocutore. Nel caso della femmina, la violenza psicologica, quando la vittima è il tipo sottomesso, produce un corpo con testa reclinata, le mani spesso intrecciate e poste davanti, a dare l'immagine "sono una brava bambina". L'insicurezza viene espressa a livello corporeo dalle spalle chiuse e strette.
Lo sguardo è triste e poco luminoso, spesso ci si perde dentro i suoi occhi che sono poco espressivi.
Nel caso della femmina reattiva lo sguardo fissa l'interlocutore con atteggiamento di sfida. Le mascelle sono contratte. Le braccia si agitano come a fare spazio intorno a lei, segno dell'insofferenza di chi, standole vicino, le toglieva lo spazio vitale schiacciandola. Aspetto più frequente in chi ha subìto abuso da ipercuria.
Gli abusi sui bambini non producono univoche risposte e atteggiamenti. Esistono diverse modalità di adattamento per il bambino che subisce un abuso. Anche in ambito giuridico riteniamo utile che il perito o consulente tenga conto, nelle sue valutazioni, di questi differenti parametri di osservazione.

LETTURE CONSIGLIATE

Sara Mazzaglia, *I Neuroni Specchio nella violenza su minori*. Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2010.

Prefazione di Paolo Capri

"Il libro di Sara Mazzaglia presenta delle interessanti argomentazioni riguardo un tema molto attuale, ovvero la violenza fisica e psicologica sui minori perpetrata attraverso un'attività diretta, come quella del subire violenza fisica e sessuale, ma anche indiretta, attraverso l'osservare scene di violenza quotidiana familiare o scene di violenza dai canali massmedianici. La prima conseguenza di un minore esposto a violenza è la formazione di un trauma, di una sofferenza che può essere costante nel tempo o anche immediata e repentina. E' dal trauma che si dovrebbe sempre partire, per cercare di comprendere al meglio cosa fare e quali interventi di cura applicare.
E' vero, d'altronde, che la scienza, in questo caso le neuroscienze, ci hanno fornito importanti aiuti per tracciare linee in cui comprendere sempre meglio come possono nascere e quali possono essere le conseguenze dei traumi, delle violenze e delle sofferenze. Dunque, ci suggerisce l'Autrice, i *neuroni specchio* attraverso la loro azione imitativa possono far comprendere ancora meglio quanto sia pericoloso per la società e per il futuro lasciare che la violenza agisca sui bambini, veri soggetti deboli e dunque da proteggere.
Entrando, dunque, nel trauma, ricordiamo che Freud (1895) definì il trauma come *"eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla*"[8], specificando che "*qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa - quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico - può agire da trauma*".
Da un punto di vista psicoanalitico il *trauma* causa angoscia, paure generalizzate, apparentemente immotivate e destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte.
E' in questa fase che l'Io, per difendersi dall'attacco dell'angoscia, potrebbe attivare i meccanismi difensivi, nello specifico la *rimozione*, determinando però inevitabilmente sintomi nevrotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità.
Questo è il quadro che si potrebbe prefigurare, a livello prognostico, dal punto di vista clinico nel momento in cui soggetti deboli, come i minori, sono esposti alla violenza, senza trascurare l'altro importante aspetto, ovvero l'azione imitativa che potrebbe essere attivata attraverso una riproduzione di azioni e comportamenti, come dimostrato dalle funzioni dei *neuroni specchio* e ben spiegato nel libro della Mazzaglia.
Naturalmente la prevenzione del fenomeno violenza dovrebbe essere la priorità rispetto qualsiasi altro impegno, però, sappiamo bene che purtroppo non sempre è così, dunque l'intervento di cura assume rilevanza anche sociale. Infatti, non intervenendo allorché il clinico verifica la presenta di vissuti traumatici in un paziente, soprattutto se minore, si corre il rischio concreto di lasciare che i segni psicopatologici derivati

[8] "Trauma " In: Enciclopedia medica italiana. USES, Firenze 1988.

dall'esposizione alla violenza assumano sempre di più le caratteristiche di alterazioni della personalità, intaccando in modo irreversibile l'Io e il suo funzionamento.
Infatti, l'intervento psicoterapeutico sul minore nasce dalla verifica, di tipo clinico, della presenza di difficoltà e problematiche che hanno evidentemente portato lo specialista a richiedere una cura, intervenendo dal punto di vista clinico-sanitario in quanto i comportamenti, l'affettività e lo sviluppo dell'Io di un minore sono ritenuti problematici, non in linea con le aspettative di adeguatezza e armonia di sviluppo della personalità.
Infatti, nel bel libro di Sara Mazzaglia sono riportati i sintomi clinici causati dal subire violenza e le aree della personalità coinvolte: l'area psicosomatica, l'area cognitiva, l'area del comportamento e di acting-out, l'area relazionale della percezione di sé e degli altri, l'area dell'instabilità emozionale, l'area delle dipendenze, l'area dei disturbi alimentari, l'area dei disturbi post-traumatici.
Dunque, nel momento in cui emergono o si ravvisano difficoltà significative affettive e di sviluppo in un minore, che possono manifestarsi attraverso chiusura e inibizioni, oppure da ansia e angoscia pervasive, oppure da ipercinesi e aggressività, oppure da comportamenti sessualizzati, il clinico riporta tali manifestazioni psicopatologiche ad origini traumatiche che possono essersi sviluppate nel tempo e gradualmente, oppure con un impatto forte e immediato.
Per affrontare tutto ciò è necessario intervenire e curare il *trauma*, qualunque sia l'origine, soprattutto se presente in un bambino, di prima o seconda infanzia, in quanto possono essere maggiori le possibilità di prognosi favorevole e positiva, considerata la specificità della personalità in evoluzione. Nel contempo, è particolarmente pericoloso il non intervento proprio per la conformazione stessa dell'Io, in via di sviluppo e dunque flessibile, dinamico e particolarmente recettivo.
Dunque, l'intervento di cura, a prescindere dalla presenza contemporanea di un procedimento giudiziario che vede coinvolto un minore nel ruolo di vittima e testimone in ipotesi di abuso sessuale o maltrattamenti, è necessario e fondamentale per lo sviluppo psichico futuro del paziente e per le possibili ricadute negative per la collettività. Ricordiamo, a questo proposito, che il concetto di qualità della vita e di salute deve essere garantito e rispettato in ogni Paese civile e in ogni cultura evoluta. D'altronde, basti pensare alla celebre definizione di salute offerta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell'ONU istituita nel 1948, nel Protocollo di costituzione: "*La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità*".
Tale definizione pone l'accento non solo sulla componente "fisica" del concetto di salute ma allarga la prospettiva alle condizioni sociali e psichiche, e rappresentò all'epoca (oltre sessanta anni fa) un progresso rispetto alla concezione tradizionale, che vedeva la salute solo in contrapposizione alla patologia.
La definizione del '48, inoltre, fa riferimento non solo alla dimensione oggettiva, ma anche alla dimensione personale in quanto viene ricondotta ad un "completo benessere" dai prevalenti connotati emotivi e soggettivi. Questa definizione, come ricorda Gianmarco Cesari[9] ha avuto un ruolo importante nel sottolineare l'esigenza di "curare le persone" e non solo le malattie, e nel superare una concezione puramente biologica dei fenomeni morbosi. Inoltre la globalizzazione e il crescente richiamo alla produttività individuale e collettiva rende pienamente attuale, oggi ancor più che in passato, la successiva definizione di salute prodotta dall'OMS nel Congresso internazionale sulla promozione della salute di Ottawa (Carta di Ottawa, 1986) che sintetizza al suo interno la definizione "funzionale" di Pearson e "l'approccio adattivo" di Wylie, ossia il concetto di equilibrio dinamico fra l'individuo e il suo ambiente.
Sempre in riferimento alla necessità di cura, appare necessario chiarire e definire che nessuna psicoterapia, se svolta correttamente, può indurre vissuti traumatici non presenti, può, naturalmente fare emergere allo stato di coscienza vissuti di sofferenza e traumatici, proprio per la sua stessa funzione, ovvero far si che l'Io possa superare il blocco della rimozione eventualmente causato dal *trauma*. Ciò verrebbe confermato anche dalla funzione imitativa che i *neuroni specchio* hanno, ovvero il riprodurre comportamenti e azioni subite, direttamente o indirettamente.
La capacità di riconoscere l'emersione di vissuti genuini da quelli eventualmente "costruiti" dall'inconscio come reazione a delusioni o frustrazioni, è la base delle competenze del terapeuta, che deve comunque avere e non solo per questa specifica ragione.
Dunque, il contributo che i *neuroni specchio* possono dare nel riconoscere la violenza subita da un minore è certamente importante dal punto di vista dello studio e della ricerca, mai quanto, comunque, la clinica, per gli aspetti applicativi, con la sua metodologia in cui l'osservazione, i colloqui e i test psicologici sono la base e le fondamenta per giungere alla diagnosi, nosografica, dimensionale o funzionale, e in cui la conoscenza generale e particolare della persona, la sua storia di vita, anche breve considerando un bambino, le sue emozioni e i suoi vissuti, rappresentano sempre, per l'osservatore, il clinico o il perito, una fonte sicura cui attingere".

••••

Isabella Merzagora Betsos, *Demoni del focolare. Mogli e madri che uccidono*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2006

"L'omicidio "al femminile" conserva caratteristiche sue proprie che conti-

[9] AIPG Newsletter, n° 35, ottobre-dicembre 2008

nuano a tenerlo ben distinto da quello "al maschile". L'ambito familiare è certamente quello in cui maggiormente si esplica l'attività omicidiaria della donna nel suo ruolo di figlia, di moglie e di madre. Su queste due ultime figure si incentra la monografia di Isabella Merzagora, che percorre un tema così difficile e per molti versi disturbante e coinvolgente, con straordinaria maestria e ricchezza di citazioni tratte dalla letteratura scientifica e non. Il percorso narrativo è arricchito dall'esposizione di una casistica peritale che comprende soggetti "normali" e "patologici". In realtà, questa distinzione, che tiene conto di esigenze psichiatrico-forensi in tema di imputabilità, risulta piuttosto grossolana e approssimativa, certamente riduttiva, di fronte alle molteplici motivazioni poste alla base dell'omicidio intrafamiliare femminile e che, solo in parte, appartengono alla patologia psichiatrica delle depressioni maggiori e delle schizofrenie. Il libro è un testo di riferimento fondamentale per tutti i professionisti che si occupano di violenza e di omicidio (psichiatri, psicopatologi, giudici, avvocati, inquirenti in genere) ma non solo: esso può offrire elementi di conoscenza e di comprensione della dinamica del crimine a tutti coloro che vogliono andare oltre il semplice etichettare come "folle" un gesto che "la gente comune" continua a credere "impossibile", ma che frequentemente troviamo nelle cronache dei giornali".

CONVEGNI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Organizza

CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA

I PERCORSI DELLA VIOLENZA

Roma, 9 e 10 giugno 2011

1° Annuncio

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Sessione **Legami disperati**
Conflitto di coppia; *La Patologia delle Relazioni: la PAS, elementi di criticità;*. *Depressione e capacità genitoriale.*
Sessione **Vincoli di Sangue**
Delitti in famiglia; Parricidio; Figlicidio; Uxoricidio. Partner abusanti. Dalla criminogenesi alla criminodinamica
Sessione **Trappole Mortali**
I meccanismi di adescamento; Il caso Elisa Claps

Tra i relatori interverranno:
Maria Armezzani, Assunta Basentini, Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Cristiana Coviello, Ugo Fornari, Fiorella Giusberti, Anita Lanotte, Stefano Mariani, Isabella Merzagora Betsos, Massimo Saccà, Barbara Strappato

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

***CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE*.**
Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile, Penale, Adulti e Minorile.
11° edizione

Inizio 22 gennaio 2011

Comunichiamo che sono chiuse le iscrizioni.
Per informazioni contattare la segreteria dell'AIPG.

••••

Università degli Studi di Padova
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Psicologia

organizza

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA GIURIDICA E MONDO DEL LAVORO: VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

Direzione del corso
Prof. Maria Armezzani
Dipartimento di Psicologia Applicata
Via Venezia, 8 – 35131 Padova
Tel. 049 8276636
E-mail: maria.armezzani@unipd.it

Docenti:
Claudio Arlati, Centro Studi Nazionale CISL
Maria Armezzani, Dipartimento di Psicologia Applicata
Paolo Benciolini, già Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Paolo Capri, Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
Carlo Cester, Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro
Enrico Cieri, Medico Legale Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova
Laura Dal Corso, Dipartimento di Psicologia Applicata
Nicola A. De Carlo, Dipartimento di Psicologia Applicata
Massimo De Luca, Magistrato Tribunale di Treviso
Franco Garonna, Direttore del Servizio Psichiatrico dell'ULSS 12 di Mestre
Carmen Muraro, Vicepresidente Ordine degli Psicologi del Veneto.

Per informazioni consultare il sito http://www.unipd.it alla voce "Studenti" - "Dopo la laurea" – "Corsi di perfezionamento" – "Elenco corsi di perfezionamento"–"Elenco Corsi di perfezionamento per Facoltà di attivazione e graduatorie" – "Facoltà di Giurisprudenza " o "Facoltà di Psicologia".

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Andrea Castiello d'Antonio, Rocco E. Cenci, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 14 gennaio 2011